D.D.S. n._3062___

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all' Ing. Sergio Alessandro;
VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTA la L.R. n. 2 del 22.02.2019, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019;
VISTO il D.P.R.S. n. 3867 del 06.07.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n. 34 del 05.08.1967, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Messina il 15.05.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la Fascia costiera nord fino a Capo Peloro, ricadente nel territorio comunale di Messina;
ACCERTATO che la ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha eseguito, nel comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra destinato ad abitazione;
CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
VISTA la nota n. 3008 del 26.04.2016, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006**;**
VISTA la scheda prot. n. 2779 del 06.05.2019, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in **Euro 2.177,13** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99 che è pari al 6% del valore d'estimo delle opere abusive trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico**;**
CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 3008 del 26.04.2016, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. 2779 del 06.05.2019, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in **Euro 14.264,15**;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) La ditta **xxxxxxxxxxxxxxxxxx,** domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxx